

Documento di base

## TESI CONGRESSUALE 2

### I Processi di Valutazione Ambientale e la Biodiversita'

*Ufficio di Coordinamento*

- Consigliere Nazionale Coordinatore: **Graziano Martello**, Dipartimento Foreste ed Ambiente - CONAF
- Presidente Federazione regionale degli Ordini della Liguria: **Sabrina Diamanti**
- Docente Facoltà di Agraria: **Fabio Veronesi**, Università degli Studi di Perugia
- Moderatore **Laura Bettini**, Radio 24 Il Sole 24 ore

### Introduzione

Il ruolo dei dottori agronomi e forestali nell'ambito delle valutazioni ambientali è sancito dalla legge professionale di riferimento.

Sempre più strategica è l'applicazione delle **procedure di valutazione** negli interventi di pianificazione, di progettazione e di gestione del territorio e delle risorse ambientali: i dottori agronomi e dottori forestali devono aggiornare le loro conoscenze per svolgere correttamente il ruolo professionale di competenza, che va dal coordinamento allo svolgimento delle specifiche analisi e valutazioni.

Essenziale in quest'ottica è la definizione di **biodiversità**, che rappresenta un elemento fondamentale dei sistemi ecologici, ma che a volte viene considerata riduttivamente in senso paradigmatico, mentre più correttamente sembra essere un indicatore di processo.

### Stato Dell'arte

I dottori agronomi ed i dottori forestali, come altre categorie professionali, soprattutto nel campo delle scienze biologiche, naturali e della Terra, sono stati, sino a non molto tempo fa, relegati ad un ruolo settoriale e specialistico, che, all'interno dei processi di pianificazione urbanistica, si poneva quasi sempre ai margini, con un apporto praticamente ininfluente.

Questo modello di pianificazione, dove il territorio veniva letto in maniera assolutamente riduttiva, senza riconoscerne gli intrinseci valori ambientali, stà oggi mostrando tutti i suoi limiti e si avverte la necessità di procedere in una direzione nuova.

Leggere il territorio non semplicemente come spazio da organizzare, ma come un sistema complesso, custode di valori e processi imprescindibili, chiama necessariamente in gioco le professionalità che da sempre si sono occupate di tali aspetti.

# XIII CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

In particolare, i dottori agronomi ed i dottori forestali uniscono, all'ampio bagaglio naturalistico, una lunga familiarità con la gestione del territorio forestale e agrario e, quindi, con tutti quei processi ed aspetti che oggi sono alla ribalta. Garantire la **rinnovabilità delle risorse**, avere una **visione ecosistemica** e d'insieme dello spazio in cui si intende intervenire, sono corollari dell'agire della nostra professione.

A ciò si unisca l'**ottica economica** con cui la nostra categoria si è sempre confrontata, che all'interno di un discorso sulla gestione delle risorse, rappresenta sicuramente un punto di vista ed un aspetto sul quale è estremamente importante soffermarsi.

Non va dimenticata, altresì, specialmente per quanto concerne i forestali, l'abitudine di confrontarsi con tempi lunghi, quasi generazionali, riconducendoci con ciò al discorso della **sostenibilità**.

Queste capacità di interpretare e valutare, in senso ecologico ed economico, le molteplici componenti dei sistemi territoriali ed ambientali rende la nostra categoria professionale insostituibile all'interno dei processi di pianificazione del territorio e in quelli di valutazione degli impatti secondo le procedure di VIA e di Valutazione Integrata cioè di Vas.

Varie Regioni hanno emanato leggi di settore dove appunto il territorio non è più visto solamente come supporto inanimato, luogo dove costruire e l'area vasta non è più solamente lo spazio lasciato libero dalle città, contenitore di servizi (strade, discariche, ..) ma un complesso di componenti intrinseche ed articolate secondo schemi vincolanti, da rispettare, assecondare e valorizzare.

Questo *nuovo approccio* consiste soprattutto nel legare, rendendoli interdipendenti, i due momenti, quello conoscitivo e quello progettuale-propositivo, all'interno di procedure che coinvolgono un grande numero di soggetti istituzionali, professionali e della cosiddetta "società civile", vale a dire gente comune, associazioni, gruppi di interesse.

## Schema VAS

Elemento	Fase strategica	Fase strutturale	Fase attuativa
quadro conoscitivo	analisi di contesto a macroscala relativo alle risorse ambientali, territoriali e socioeconomiche scala 25:000 individuazione degli attori coinvolti	analisi di dettaglio, volta a consentire la concreta traduzione delle strategie in politiche ed azioni scala 10:000 o 5:000	il dettaglio dell'analisi cresce scala 2:000
scenario/i di riferimento	si riferisce alle dinamiche ambientali, territoriali e socioeconomiche sul medio e lungo periodo in assenza di piano		
obiettivi generali	sono strettamente connessi a questa fase in quanto interpretazione del quadro conoscitivo e dell'intenzione politica dell'amministrazione		
alternative	è necessario procedere alla valutazione delle scelte sugli assetti ambientali, territoriali e socioeconomici	preso atto delle strategie si propongono le alternative possibili per realizzarle	
Analisi di coerenza esterna	verifica del raccordo con strumenti di pianificazione o programmazione preesistenti (coerenza degli obiettivi)	si concentra sulle azioni in quanto gli obiettivi sono già stati definiti	deve dare contenuto pratico al confronto fra le previsioni di Piani diversi e verificare la coerenza dei risultati delle azioni proposte
analisi di coerenza interna		verifica della coerenza tra strategia, obiettivi e azioni	la coerenza delle azioni con il quadro conoscitivo è a questa scala di estrema importanza
definizione di dettaglio della tipologia e della localizzazione delle previsioni			definizione delle caratteristiche tipologiche e localizzative delle infrastrutture definite
comunicazione/informazione	trasparenza del processo di acquisizione del quadro conoscitivo e nella scelta degli obiettivi generali	garanzia di trasparenza e ripercorribilità del processo di acquisizione delle informazioni, della individuazione delle alternative e delle scelte finali	deve garantire la trasparenza del processo di acquisizione del quadro conoscitivo e di individuazione delle previsioni di Piano
partecipazione/negoziazione/concertazione/consultazione	condivisione degli obiettivi	condivisione delle scelte con la rete delle amministrazioni, dei soggetti rilevanti e del pubblico	prevede il coinvolgimento della rete degli attori rilevanti e del pubblico
monitoraggio		valutazione delle azioni scelte per il raggiungimento degli obiettivi	a questa scala sono più facilmente interpretabili i rapporti di causa, effetto, ed è più facilmente programmabile il controllo delle variabili rilevanti, facendo riferimento agli indicatori descrittivi più familiari e più sistematicamente misurati

Cosa dobbiamo temere???

In tanti casi regionali un pregevole lavoro di analisi veniva vanificato riferendolo solo alle aree agricole (intese come aree non interessate dall'urbanizzazione) che venivano trattate separatamente e considerate contenitore di quello che non si poteva fare in città. Salvo poi legittimare quanto fatto in deroga per quanto riguardava destinazioni d'uso o attività in zona impropria.

Tale imponente lavoro di analisi (conoscitivo) non veniva di fatto considerato nelle scelte strategiche di piano che perseguiva obiettivi, molto probabilmente legittimi, ma avulsi dal contesto ambientale.

Stesso discorso per quanto riguarda gli aspetti idraulici e naturalistici propri del sistema delle acque superficiali e profonde.

Inserimenti di lottizzazioni, zone artigianali ed industriali in aree a delicato equilibrio idraulico o che, comunque, con gli insediamenti stessi lo diventavano.

Gli esempi sono molteplici.

Il risultato di tale atteggiamento è stata, da un lato, l'alterazione degli equilibri naturali esistenti, - basti pensare ai problemi dell'impermeabilizzazione o dell'imbrigliamento dei corsi d'acqua che in molti casi sono stati pagati con esondazioni ed eventi franosi-, dall'altro ad un assetto urbanistico di molte periferie urbane, estremamente carenti dal punto di vista della qualità ambientale.

L'introduzione di queste procedure di tutela e controllo è stata inevitabile.

Oggi parliamo di VIA, VINCA, VAS.

I problemi sono risolti??

E' presto per dirlo.

Il rischio maggiore è che tutto questo si trasformi in "adempimenti", vanificando l'effetto positivo che dovrebbe avere su tutti gli atti di pianificazione ed in generale sulle attività umane interagenti con il territorio.

Per quanto riguarda lo specifico della VAS, il processo di formazione del Piano/programma vede un approccio progressivo al quadro conoscitivo, in modo da indagare a fondo sugli aspetti o sulle componenti ambientali che presentano problematiche ed interazioni con il Piano/programma stesso in modo da valutarne compiutamente gli effetti e le possibili evoluzioni.

La Vas è una procedura che non solo obbliga alla valutazioni in termini di ambiente dei piani, ma


# XIII CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

chiede esplicitamente che **tale valutazione accompagni la stesura degli stessi**, diventandone parte integrante ed imprescindibile.

Va ricordato che anche la procedura di VIA conteneva la stessa impostazione, ovviamente per quel che concerne i progetti, ma anche in questo caso si è assistito ad una totale distorsione delle premesse iniziali e di nuovo ad una marginalizzazione di determinate figure professionali, soprattutto nella scelta e valutazione delle alternative.

Nel caso della procedura di Vas questo processo sembra esecrato da un'impostazione molto più chiara ed incisiva della direttiva comunitaria, la quale esplicitamente si richiama allo **sviluppo sostenibile** e agli **obiettivi ambientali** ad esso sottesi.

Va ricordato a questo proposito un altro "gruppo" di attori apparentemente nuovi cui fa riferimento la direttiva VAS e cioè i così detti portatori di interessi o stekholders o in senso più lato "pubblico", già previsti come interlocutori nel processo di VIA. Anche in questo caso la procedura di VAS è molto più perentoria.



## Le procedure di valutazione

### Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

La Direttiva 01/42/CE, emanata il 21 luglio 2001, nota come *direttiva sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)*, doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 21 luglio 2004.

In Italia però il suo recepimento formale è avvenuto solo nel 2006 con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308 "*Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione*".

Il documento, che nasce tra forti opposizioni e polemiche soprattutto a livello regionale, si divide in due parti e prende in considerazione sostanzialmente tutta la materia ambientale.

La materia sulla Vas viene trattata nella parte II assieme a quella relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ed a quella sull'Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC).

La decisione di prorogare l'entrata in vigore proprio di questa parte del decreto solo al 31 luglio del 2007 ha riattivato la procedura di infrazione che l'Unione Europea nel frattempo aveva provveduto a mettere in atto nei confronti dell'Italia a seguito del mancato recepimento della direttiva e che era stata ritirata a fronte dell'emanazione del decreto stesso. La procedura si è conclusa con la condanna dello Stato Italiano con sentenza 8 novembre 2007, C-40/07.

Il 18 febbraio è entrato in vigore un nuovo decreto legislativo cosiddetto "Correttivo Unificato" che contempla alcune modifiche delle parti I, III, IV, V e VI e la totale riscrittura della parte II del d.lgs. 152/2006 al fine di dare accoglimento alle numerose censure dell'Unione Europea sul precedente testo.

La Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) si trovano in stretta correlazione tra loro. Si tratta, in entrambi i casi, di strumenti di integrazione del valore e degli interessi ambientali nei processi decisionali e nella regolazione-pianificazione di altri interessi e settori.

La Direttiva VAS, come la VIA, ha un carattere procedurale e si configura come un processo sistematico per la valutazione delle conseguenze sul piano ambientale di piani o programmi. E' facile comprendere comunque che l'oggetto della VAS rispetto alla VIA, comporta delle differenze sostanziali ed una complessità di analisi molto maggiore. La Valutazione Ambientale Strategica quindi introduce aspetti innovativi di grande rilevanza che possono essere in qualche modo ricondotti ad un processo di evoluzione e maturazione delle motivazioni ed impostazioni alla base della procedura di VIA.

Lo stesso riferimento allo sviluppo sostenibile rappresenta un'importante novità, fissando in qualche modo degli obiettivi di tutela ambientale, sociale ed economica imprescindibili e che teoricamente dovrebbero orientare, in maniera abbastanza inequivocabile, le scelte e le valutazioni di base, a favore di una omologazione virtuosa in grado di correggere quel largo margine di soggettività e quindi di arbitrarietà che in generale caratterizza la classica valutazione di impatto ambientale.

Altri aspetti già contemplati all'interno della procedura di VIA, che vengono ripresi ed ulteriormente sviluppati nell'ambito della VAS, sono quelli relativi alla trasparenza ed alla partecipazione. A tale proposito va sottolineato il fatto che trasparenza e partecipazione rappresentano non solo doverosi atti democratici, aspetto per altro molto a cuore al legislatore europeo, ma anche efficaci strumenti ai fini di una buona pianificazione. Esse infatti dovrebbero garantire o comunque agevolare l'approdo a decisioni largamente condivise, evitando in tal modo contrasti che sul lungo periodo potrebbero rivelarsi

# XIII CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

estremamente controproducenti proprio ai fini dell'attuazione del piano stesso, dando il via a quelle distorsioni o cattive applicazioni che si traducono infine in cattiva pianificazione e il più delle volte in sprechi, che poco hanno a che fare sia con lo sviluppo che con la sostenibilità.

Altre novità di notevole rilievo derivano invece da differenze intrinseche legate alle rispettive specifiche funzioni delle due procedure, dove la VIA considera singole opere mentre la VAS piani e programmi. Sotto questo aspetto di particolare interesse è l'introduzione dell'analisi di coerenza esterna ed interna. Il piano soggetto a VAS deve cioè garantire la propria coerenza rispetto ad altri piani esistenti, le cui previsioni in qualche modo interagiscono con le previsioni del nuovo strumento di pianificazione. D'altro lato il Piano dovrà verificare la propria coerenza con se stesso, rispettando ad ogni passaggio quanto previsto dalle fasi precedenti e dalle premesse, prassi apparentemente scontata, ed invece spesso disattesa. Con ciò si mira ad ottenere un documento organico e consequenziale che non entri in conflitto con quanto già previsto da altri strumenti di piano e con se stesso, onde evitare anche in questo caso incongruenze paralizzanti e sprechi.



# XIII CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

## Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA)

La VIA è stata introdotta dalla direttiva 337/85/CEE che imponeva a tutti gli stati membri della Comunità Europea l'introduzione di tale procedura all'interno della propria legislazione.

Nella **legislazione italiana** la VIA compare per la prima volta all'articolo 6 della L.N. 8.7.1986 n. 349 relativa alla "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale". Successivamente furono emessi due Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in attesa di una "legge quadro" che definisse dettagliatamente i principi applicativi della materia.

Il *primo Decreto*, in data 10.8.1988, fissa:

- le categorie di opere soggette a VIA (art.1; praticamente l'*Allegato I* della Direttiva CEE, mentre nessun riferimento è fatto per le opere dell'*Allegato II*);
- le norme tecniche sulla comunicazione dei progetti (art.2);
- i termini della divulgazione al pubblico (art. 5);
- le modalità dell'istruttoria (art.6).

La pronuncia della compatibilità ambientale viene affidata al Ministro dell'Ambiente in concerto con il Ministro dei Beni Culturali e Ambientali; le Regioni sono relegate ad un ruolo consultivo.

Il secondo Decreto del 27.12.1988 definisce le norme tecniche per la redazione degli Studi di Impatto e stabilisce la documentazione necessaria, i quadri di riferimento (programmatico, progettuale e ambientale), le componenti ed i fattori da considerare e le loro modalità di caratterizzazione e analisi.

Il DPCM del 27 dicembre 1988 ed il DPCM del 10 agosto 1988, n. 377 sono stati successivamente modificati ed aggiornati con il DPR del 27 aprile 1992, DPR 12 aprile 1996, n. 354, il DPR del'11 febbraio 1998 ed il DPR del 2 settembre 1999, n. 348.

In particolare il DPR 12/4/96, recante: "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale" fu emanato dopo i richiami da parte della comunità europea per l'incompleta applicazione della direttiva.

Con esso viene conferito alle regioni ed alle province autonome il compito di attuare la direttiva 337/85/CEE per tutte quelle categorie di opere, elencate in due Allegati, A e B, non comprese nella normativa statale, ma previste dalla direttiva comunitaria.

Le opere dell'Allegato A sono sottoposte a VIA regionale obbligatoria (se queste sono localizzate in un parco, ai sensi della Legge 394/91, la soglia dimensionale è dimezzata); le opere dell'Allegato B sono sottoposte a VIA regionale obbligatoria solo nelle aree a parco (con soglie dimezzate), mentre al di fuori dei parchi sono sottoposte ad una fase di verifica per stabilire se è necessario o meno procedere a VIA.

Il 27 dicembre 1999 è entrato in vigore il DPCM 3 settembre 1999 n.146 in tema di VIA Regionale che introduce nuove opere (e ne modifica altre) da sottoporre alla procedura valutativa locale. In particolare il provvedimento modifica gli Allegati A e B del DPR 12 aprile 1996 introducendo 12 nuove categorie di opere.

# XIII CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI


In sostanza sino al 2006 lo Stato ha rinunciato ad emanare una legge quadro unitaria in materia di VIA delegando molta parte del compito alle Regioni.

Il 3 aprile 2006 però viene emanato il nuovo **Decreto Legislativo n. 152 “Norme in materia ambientale”** che propone un riordino generale dell'intera materia ambientale ivi compresa quella concernente la VIA e altre complesse procedure di valutazioni ambientali quali VAS (valutazione ambientale Strategica) la Vinca (Valutazione di Incidenza Ambientale) e l'IPPC (*Integrated Pollution Prevention and Control*).

Nonostante l'ambiziosa pretesa il decreto vede la luce tra forti polemiche, che trovano ampi spunti anche a fronte delle numerose incongruenze presenti nel testo di legge, lasciando tra l'altro aperte le strade per ulteriori procedure di infrazione da parte della Comunità Europea a carico dell'Italia.

In particolare la materia sulla VIA è contenuta nella parte seconda del decreto, testo entrato in vigore solo nel luglio del 2007.

Il 21 dicembre 2007 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il **Decreto Legislativo del 16 gennaio 2008 n. 4** recante **“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”**, entrato ufficialmente in vigore il 13 febbraio 2009, che sostituisce in toto la seconda parte del decreto 152/2006.



## Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA)

### La rete Natura 2000 e la Valutazione di Incidenza Ambientale

La rete Natura 2000 è un sistema di aree/siti distribuiti su tutto il territorio comunitario e sottoposti ad una particolare forma di tutela ambientale: essi, infatti, sono stati istituiti con l'obiettivo di garantire la conservazione degli habitat d'importanza comunitaria (elencati nell'All. I della direttiva 92/43/CEE), nonché delle specie di flora e fauna d'importanza comunitaria (riportate nell'All. II della stessa norma e nell'All. I della direttiva 79/409/CEE<sup>1</sup>) presenti negli stessi.

La Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), introdotta dalla già citata Dir. 92/43/CEE (recepita a livello nazionale con il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357) è uno strumento di individuazione e quantificazione dei possibili danni o alterazioni che le azioni, relative all'attuazione di progetti o piani, possono determinare sullo stato di conservazione delle funzioni ecosistemiche dei siti della rete Natura 2000.

Scopo della V.Inc.A. è quello di fornire un quadro esauriente delle caratteristiche ambientali dell'area interessata, nonché una descrizione adeguata delle opere in progetto, e di verificare l'ammissibilità di queste in relazione agli obiettivi di conservazione per i quali sono stati istituiti i siti comunitari in questione.

Nel caso non sia possibile verificare adeguatamente la compatibilità del piano/progetto/intervento con gli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000, in base alla suddetta direttiva prevale il principio di precauzione.

### Articolazione del procedimento di Valutazione d'Incidenza

*Secondo la guida metodologia predisposta dalla Commissione Europea relativamente alle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva "Habitat", le valutazioni richieste sono da realizzarsi secondo i seguenti livelli (ved.*

Fig. 1) :

*Livello I: screening* – Processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o piano su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze;

*Livello II: valutazione appropriata* – Considerazione dell'incidenza del progetto o piano sull'integrità del sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione;

*Livello III: valutazione delle soluzioni alternative* – Valutazione delle modalità alternative per l'attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità del sito Natura 2000;

*Livello IV: valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza negativa* – Valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario portare avanti il piano o progetto.

---

<sup>1</sup> Tale direttiva esige l'istituzione di Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) anche per le specie migratrici regolari non incluse nell'All. I della stessa.

# XIII CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

Tale procedura è stata recepita ed esplicitata anche dalla normativa regionale, in ultima dalla succitata DGR n. 3173 del 10 ottobre 2006.

## Principali riferimenti normativi e metodologici

Si riporta di seguito un elenco dei principali documenti giuridici attraverso i quali si è realizzata la rete Natura 2000 e si sono definiti gli obblighi ed i criteri di redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale.

- Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (**79/409/CEE**) e s.m.i..
- Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (**92/43/CEE**) e s.m.i..
- Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 12 dicembre 2008 che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un secondo **elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina**.
- **D.P.R. 8 settembre 1997, n.357** e s.m.i. - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
- **D.M. 3 settembre 2002** (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio) - Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000.
- **Legge 3 ottobre 2002, n. 221** - Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.
- **D.M. 25 marzo 2005** (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio) - Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione (ZSC).
- **D.M. 25 marzo 2005** (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio) - Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE.
- **D.M. 30 marzo 2009 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)** - Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia alpina in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
- **D.M. 19 giugno 2009 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)** - Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.




Fig. 1 – Grafico della procedura sancita dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, correlata alle fasi valutative sopra riportate. (Fonte: Guida metodologica predisposta dalla Commissione Europea)

## Le nostre considerazioni

Come abbiamo visto sopra negli ultimi anni il campo delle valutazioni Ambientali si è sensibilmente sviluppato e numerose sono le procedure in gioco tanto da creare spesso un problema di coordinazione tra le stesse.

La **complessità** è elemento principe dell'oggetto delle valutazioni stesse, ovverosia l'ambiente in tutte le sue sfaccettature e relazioni.

L'ambiente, infatti, è sempre l'elemento centrale delle valutazioni in tutte le procedure: l'ambiente e la sua tutela in relazione a progetti, piani o quant'altro è il concetto, nell'applicazione reale sempre cangiante, al centro del discorso.

Un concetto per sua natura vivo, attivo e sempre peculiare, che con fatica viene ridotto a *categorie interpretative statiche* e che per essere interpretato necessita di indagini, analisi, sintesi non solo, ma anche e soprattutto, di **intuizioni professionali**, ossia dalla capacità, da parte di chi valuta, di avere una visione **olistica** e in qualche modo "allenata" a vedere ed interpretare i processi naturali, non solo in un'ottica immediata, ma anche e soprattutto, nei loro sviluppi futuri.

Da questo punto di vista la nostra professione ha molto da dare in considerazione della nostra formazione eclettica, ma sempre mirante all'interpretazione dei sistemi ambientali ai fini di una conservazione, produttiva certamente, ma pur sempre conservazione.

Una visione complessa, quindi, anche se con un'ottica in qualche modo riduttiva che sicuramente deve essere allargata ed integrata ma che contiene in se già tutti i presupposti necessari per giocare nel campo delle valutazioni e della gestione del territorio un **ruolo** di primo piano.

Una capacità di visione complessa, ossia in grado di leggere non solo il fenomeno, ma anche i processi che stanno alla base dello stesso, rappresenta una prerogativa a noi propria ma che va sicuramente sviluppata e rilanciata, abbandonando certe tentazioni semplicistiche o eccessivamente settoriali che caratterizzano alcuni segmenti della nostra professione.

Professione come già detto spesso legata a *scopi produttivi* perseguiti, troppo spesso, attraverso un tentativo di *semplificazione* e *banalizzazione* dei sistemi naturali.

Oggi questo approccio, pur tuttora riproposto, è sostanzialmente in declino.

Il territorio agricolo e forestale ormai non deve produrre solamente legno e prodotti agricoli, ma in primo luogo deve produrre se stesso in quanto sistema pseudo naturale garante di processi e **servizi ecosistemici** ormai ampiamente riconosciuti da cui non può prescindere la diversità e la complessità.

Diversità e complessità sono attributi imprescindibili di un sistema naturaliforme in buon equilibrio essendo alla base di risposte adeguate in caso di avversità, esse in sostanza garantiscono l'adattabilità di un sistema e quindi la sua capacità di autoconservarsi e di evolversi.

# XIII CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

La cosiddetta **biodiversità** viene oggi utilizzata come termometro di una tale condizione, ma è estremamente chiaro, come essa sia un indicatore grossolano con valenza più divulgativa che altro, sebbene professionalità, particolarmente affezionate ai numeri, tendano oggi ad utilizzarla come indicatore esaustivo di certe condizioni.

Ma se è evidente che uno *zoo* non sia un sistema naturaliforme in buone condizioni, questo vale anche per un *boschetto* sperso in una matrice agricola troppo semplificata, pur se abitata da numerose specie che ivi trovano l'ultimo rifugio.

Solo la **corretta interpretazione** può *sostanziare* un **indicatore**, che per sua natura apre semplicemente una possibilità, che va sempre verificata e a volte può rivelarsi addirittura l'opposto di quel che si voleva cercare.

E' proprio in questo salto di qualità che la nostra professione deve valorizzarsi recuperando competenze ed esperienze a volte dimenticate o trascurate.

